

REGIONE EMILIA_ROMAGNA

L.R. 8 luglio 1996, n. 24 ⁽¹⁾.

Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 luglio 1996, n. 80.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 febbraio 2013, n. 1, dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 18, dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 19 e dell'art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 20 è stato istituito rispettivamente, il Comune di Valsamoggia, un unico Comune, nella provincia di Ferrara, mediante fusione dei contigui Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia, un unico Comune, nella provincia di Rimini, mediante fusione dei contigui Comuni di Torriana e Poggio Berni e un unico Comune, nella provincia di Parma, mediante fusione dei contigui Comuni di Sissa e Trecasali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione della presente legge. Vedi, anche, il D.P.G.R. 3 maggio 2013, n. 70.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

[1. La presente legge reca norme generali, finalizzate al riordino territoriale, in materia di circoscrizioni comunali. Essa disciplina in particolare:

a) il procedimento per l'approvazione delle leggi regionali di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali e di istituzione di nuovi Comuni;

b) le forme di consultazione delle popolazioni interessate;

c) il programma di riordino territoriale finalizzato in particolare alla modifica delle circoscrizioni comunali e alla fusione di piccoli Comuni;

d) gli strumenti di incentivazione alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

2. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni e delle popolazioni interessate e in collaborazione con gli Enti locali medesimi, la revisione delle circoscrizioni comunali allo scopo di definire ambiti territoriali adeguati per l'esercizio delle funzioni amministrative e per una efficiente gestione dei servizi pubblici.

3. Nella prospettiva dell'aggregazione dei Comuni negli ambiti territoriali individuati dal programma di riordino territoriale, la Regione promuove altresì iniziative per favorire progetti di coordinamento, su scala sovracomunale, delle funzioni con particolare riferimento a quelle in materia di pianificazione urbanistica e territoriale] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Art. 2

Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica.

1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.

2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:

- a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
- b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
- c) la modifica delle denominazioni comunali;
- c-bis) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione ⁽⁴⁾.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

Art. 3

Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica.

1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di comuni appartenenti alla stessa provincia.
2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, né possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.
5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.

Art. 4

Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali.

1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.

Art. 5

Area metropolitana.

1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente

legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'*art. 20 della legge n. 142 del 1990*, sentiti i Comuni interessati.

2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'*art. 21 della legge n. 142 del 1990*, alla modifica delle circoscrizioni dei comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla *L.R. 12 aprile 1995, n. 33*, si provvede a norma della presente legge.

TITOLO II

Disposizioni per il riordino territoriale

Art. 6

Programma di riordino territoriale.

[1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, un programma relativo alla modifica delle circoscrizioni comunali, alle Unioni e alle fusioni di Comuni, predisposto sulla base delle iniziative indicate dalle Comunità locali interessate.

2. Il programma, tenendo conto delle Unioni di Comuni già costituite o in via di costituzione, delle Comunità Montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra Comuni diversi, indica le ipotesi di modifica territoriale, di istituzione di Unioni intercomunali e di fusione di Comuni, prevedendo le relative delimitazioni territoriali, i tempi e le principali modalità attuative, ivi compresi i criteri per la concessione dei contributi spettanti ai Comuni che si siano pronunciati in senso favorevole alla fusione o all'Unione intercomunale.

3. Il programma deve altresì indicare i casi in cui, in seguito alla prevista fusione di Comuni, si intende procedere alla istituzione di uno o più municipi.

4. La determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali destinati ai Comuni, risultanti dalla fusione o costituiti in Unione, tiene conto dell'esigenza di favorire:

a) i Comuni di minore consistenza demografica;

b) i Comuni con territori geomorfologicamente svantaggiati;

c) nel caso di Unioni di Comuni, quelle alle quali i Comuni abbiano trasferito la titolarità di funzioni e servizi di maggiore consistenza e rilevanza]

⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

Art. 7

Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del programma.

[1. Al fine di consentire la partecipazione di Province, Comuni e Comunità montane alla elaborazione del programma di riordino territoriale, la Giunta regionale, mediante apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, definisce le linee ed i criteri di orientamento per la formulazione del programma ed individua i principali processi da attivare ed i criteri per la concessione dei contributi ed incentivi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, gli Enti locali fanno pervenire eventuali osservazioni e proposte.

2. Valutate le proposte e le osservazioni pervenute, la Giunta regionale sottopone il programma all'approvazione del Consiglio regionale. Il programma approvato viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il programma è aggiornato, con cadenza almeno quinquennale, secondo le modalità indicate dal presente articolo. Ove richiesto dai Comuni interessati, la Giunta può, in ogni tempo, sottoporre al Consiglio regionale la proposta di modificazione o integrazione del programma con particolare riguardo alle ipotesi di Unioni comunali che siano state nel frattempo costituite.

4. La Giunta regionale, in seguito all'approvazione del programma, presenta al Consiglio i progetti di legge conseguenti all'approvazione del programma stesso] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.*

TITOLO III

Procedimento legislativo per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali e per l'istituzione di nuovi comuni

Art. 8

Iniziativa.

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto regionale ⁽⁷⁾;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale ⁽⁸⁾.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura ⁽⁹⁾.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

(7) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(8) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(9) Comma così modificato dall'art. 76, comma 1, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 8-bis

Procedimento di fusione per incorporazione ⁽¹⁰⁾.

1. Il progetto di legge di fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo deve essere avviato con l'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, preceduta dall'espletamento del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014.

2. I Comuni, oltre che per iniziativa dei rispettivi Consigli comunali, indicano il referendum qualora in ciascun Comune interessato all'incorporazione ne faccia richiesta almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto. Le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito dell'istanza e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. A fronte dell'esito positivo della verifica, il referendum è indetto nei trenta giorni successivi al compimento della verifica stessa.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori dei Comuni interessati, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali.

4. Il referendum, svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, è deliberato dai Consigli comunali ed indetto dai Sindaci. La consultazione referendaria, espletata nella medesima giornata in ciascun Comune, può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. I risultati del referendum sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune.

6. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli della scheda di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono inoltre definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.

7. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente al termine delle operazioni di voto. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione referendaria gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.

8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano:

a) un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione;

b) un rappresentante dei sottoscrittori di cui al comma 2, indicato da chi ha provveduto al deposito delle firme della sottoscrizione stessa.

9. A fronte dell'esito del referendum i Consigli comunali interessati alla procedura di incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l'approvazione dell'istanza di fusione alla Giunta regionale. L'istanza, presentata a firma congiunta di tutti i Sindaci, deve attestare l'avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata dal verbale di proclamazione dei risultati.

10. Entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, verificata la regolarità della stessa, la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi approva il relativo progetto di legge e lo presenta all'Assemblea legislativa regionale.

11. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

12. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.*

Art. 9

Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

... ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'*art. 49, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.*

Art. 10

Pareri degli Enti locali.

1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni interessati per l'espressione di un parere di merito ⁽¹²⁾.

2. Il parere non è richiesto ai Comuni che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'*art. 8* ⁽¹³⁾.

3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni ⁽¹⁴⁾.

(12) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.*

(13) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.*

(14) Comma così sostituito dall'*art. 50, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35.*

Art. 11

Consultazione delle popolazioni interessate.

1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3, 4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la

modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:

a) quando la proposta di modifica sia conforme al programma di riordino territoriale;

b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:

1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;

2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;

3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;

4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme ⁽¹⁵⁾.

1-bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum ⁽¹⁶⁾.

1-ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato ⁽¹⁷⁾.

2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133, secondo comma della Costituzione, per popolazione interessata si intende:

a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;

b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del comune di origine;

c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.

2-bis. Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del *decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197* (Attuazione della *direttiva 94/80/CE* concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno cittadinanza) ⁽¹⁸⁾.

3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.

4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.

5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate

dalla presente legge. In tali ipotesi, ai referendum consultivi comunali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-bis, commi da 4 a 10 ⁽¹⁹⁾.

(15) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 51, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*

(16) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 51, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*

(17) Gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter così sostituiscono l'originario comma 1 per effetto dell'*art. 51, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*

(18) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art.31 della medesima legge*).

(19) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*.

Art. 12

Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale ⁽²⁰⁾.

1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.

3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.

4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei quattro mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi alla elezione della nuova Assemblea ⁽²¹⁾;

b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche, o referendum nazionali, o altri referendum regionali abrogativi, il procedimento prosegue, ma il Presidente della Regione, ove lo ritenga opportuno, ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum territoriale di almeno un mese e non oltre tre; il Presidente ha altresì facoltà di modificare la data affinché la consultazione per il referendum consultivo territoriale sia contestuale alle altre consultazioni nazionali o regionali successivamente indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. In tali casi restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo territoriale. Si procede comunque al rinvio di sei mesi quando, dopo l'indizione, siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo territoriale ⁽²²⁾.

5-bis. Il Presidente della Regione, che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo territoriale, nel caso in cui siano già stati indetti referendum nazionali o elezioni politiche o altri referendum regionali

abrogativi, ha la facoltà di disporre con proprio decreto che la consultazione sul referendum consultivo territoriale sia contestuale alle consultazioni nazionali o agli altri referendum regionali, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la relativa data anche in deroga all'articolo 12, comma 3, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali ⁽²³⁾.

6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo riferita all'ufficio provinciale per il referendum. Compete inoltre all'ufficio centrale per il referendum la proclamazione dei risultati del referendum ⁽²⁴⁾.

7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio centrale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio ⁽²⁵⁾.

9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni ⁽²⁶⁾.

9-bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine ⁽²⁷⁾.

9-ter. Il procedimento legislativo si conclude senza passare all'esame degli articoli del progetto di legge quando i voti complessivi sul referendum per la fusione sono contrari alla fusione stessa e contestualmente l'esito è sfavorevole almeno nella metà dei Comuni interessati ⁽²⁸⁾.

9-quater. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere immediatamente all'esame del progetto di legge di fusione tranne quando:

a) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto contrario;

b) i voti complessivi sul referendum sono favorevoli alla fusione ma il numero dei Comuni favorevoli è uguale a quello dei contrari;

c) i voti complessivi sul referendum sono sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevale il voto favorevole ⁽²⁹⁾.

9-quinquies. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9-quater l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione. I Consigli comunali si esprimono entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la

deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione del suddetto parere o fino alla scadenza del sessantesimo giorno ⁽³⁰⁾.

9-sexies. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 9-quater i Consigli comunali dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i Consigli comunali si esprimono con deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti ⁽³¹⁾.

9-septies. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 9-quater i Consigli comunali si esprimono mediante deliberazioni approvate con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti ⁽³²⁾.

10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10-bis. Nel caso di espletamento di referendum consultivo territoriale per una fusione di Comuni le prerogative spettanti ai sensi dell'*articolo 29, commi 2 e 3, della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34* (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) ai partiti e gruppi politici rappresentati in Assemblea legislativa regionale, spettano anche ai partiti e gruppi politici rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione. Spettano inoltre ai partiti e gruppi politici rappresentati nell'Assemblea legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni interessati, limitatamente al territorio in cui sono rappresentati, le facoltà riconosciute dall'*articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352* (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) ai partiti rappresentati in Parlamento ⁽³³⁾.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 52, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(21) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 1, L.R. 21 novembre 2013, n. 23*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 9, comma 1, della medesima legge*). Il testo originario era così formulato: «a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio».

(22) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data

fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.». Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 5.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 5.

(24) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 2, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Compete inoltre all'ufficio provinciale la proclamazione dei risultati del referendum.».

(25) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 3, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.».

(26) Gli attuali commi 9 e 9-bis sono stati introdotti dall'*art. 36, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 52* della stessa legge), in sostituzione dell'originario comma 9. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.».

(27) Gli attuali commi 9 e 9-bis sono stati introdotti dall'*art. 36, L.R. 22 dicembre 2011, n. 21*, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 52* della stessa legge), in sostituzione dell'originario comma 9. Il testo del comma sostituito era il seguente: «9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.».

(28) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

(30) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

(31) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

(32) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 29 luglio 2016, n. 15. Vedi, al riguardo, quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 5.

(33) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 4, L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della medesima legge).

Art. 12-bis

Propaganda elettorale indiretta ⁽³⁴⁾.

1. Nelle consultazioni referendarie per le variazioni territoriali e di denominazione di Comuni è garantita adeguata partecipazione a tutti coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppi politici titolati all'uso della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto di referendum.

2. In tali casi è consentita l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione referendaria, soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al sindaco entro il trentaquattresimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione referendaria.

4. Il Comune provvede ad allestire tali spazi e, entro tre giorni dal termine di ricevimento delle domande, provvede a ripartire gli spazi suddetti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

5. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per 1 metro di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

(34) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.R. 18 luglio 2014, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 13

Approvazione della legge e deliberazione definitiva.

1. Qualora, ricorrendo le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11, non si debba procedere a referendum consultivo regionale, il Consiglio delibera in modo definitivo sul progetto di legge entro sessanta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa. Nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 11 il Consiglio delibera entro sessanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dei risultati delle consultazioni ⁽³⁵⁾.

2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni ⁽³⁶⁾.

3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge istitutiva di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali, la Regione provvede secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto del Presidente previsto dal comma 10 dell'art. 12 al rimborso ai Comuni delle spese per lo svolgimento del referendum consultivo comunale ⁽³⁷⁾.

(35) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 1, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35* e dall'*art. 6, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15*.

(36) Comma così sostituito dall'*art. 53, comma 2, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*.

(37) Comma così modificato dall'*art. 53, comma 3, L.R. 25 ottobre 1997, n. 35*.

Art. 13-bis

Norme di salvaguardia per i progetti di legge di fusione decaduti a fine legislatura ⁽³⁸⁾.

1. Quando il procedimento legislativo per la fusione di comuni avviato ai sensi all'articolo 8, commi 2 e 3, non possa concludersi entro la legislatura per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, pur intervenendo ai sensi dell'articolo 50, comma 6, dello Statuto regionale la decadenza dei relativi progetti di legge, sono fatti salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento ed il procedimento legislativo si svolge secondo la procedura speciale di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, la Giunta nominata a seguito delle nuove elezioni regionali, apportate le necessarie modifiche al testo del progetto di legge di fusione nella sua versione originaria deliberata dalla precedente Giunta o in quella più avanzata deliberata dai competenti organi dell'Assemblea legislativa, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, può provvedere all'approvazione e alla tempestiva trasmissione dello stesso all'Assemblea legislativa.

3. La Commissione assembleare competente, esaminato il progetto di legge e preso atto dei pareri resi, provvede a licenziarlo e a trasmetterlo all'Assemblea legislativa entro trenta giorni dall'iscrizione all'ordine del giorno generale dell'Assemblea.

4. Esaminato il testo licenziato dalla Commissione, l'Assemblea legislativa delibera nei successivi 15 giorni se procedere o meno all'indizione del referendum e il procedimento legislativo prosegue secondo la procedura ordinaria.

5. Qualora, nelle ipotesi di cui al comma 1, al progetto di legge di fusione decaduto si fossero applicate le speciali norme di cui all'articolo 7, comma 3-bis, della *legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21* (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), la loro applicazione prosegue sino alla conclusione del nuovo procedimento di fusione disciplinato a norma del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 2, L.R. 18 luglio 2014, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 50, comma 1, della medesima legge).

Art. 14

Successione nei rapporti.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, tenuto conto dei principi riguardanti la successione delle persone giuridiche e di quanto disposto in proposito dalla legge regionale di modifica delle circoscrizioni.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i seguenti criteri:

a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;

b) al Comune di nuova istituzione, o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune d'origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.

3. In caso di istituzione di un nuovo Comune, i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di origine restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

4. Nel caso di un Comune la cui circoscrizione risulti ampliata, negli ambiti territoriali di nuova acquisizione si applicano:

a) gli atti di programmazione socio-economica e di pianificazione urbanistica vigenti nei Comuni di origine, in quanto compatibili, sino a quando non vi provveda il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata ⁽³⁹⁾;

b) gli altri atti amministrativi a contenuto generale ed i regolamenti del Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.

4-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo, qualora gli strumenti di pianificazione urbanistica dei preesistenti Comuni siano stati elaborati in forma associata e presentino contenuti omogenei, la loro unificazione testuale e cartografica effettuata senza modifiche degli effetti giuridici sul territorio è da intendersi quale mera operazione materiale che non costituisce variante ai sensi della legislazione urbanistica ⁽⁴⁰⁾.

(39) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

(40) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.

Art. 14-bis

Osservatorio regionale delle fusioni ⁽⁴¹⁾.

1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale e il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle fusioni di cui fanno parte funzionari di ciascun nuovo Comune istituito a seguito dell'approvazione di leggi regionali di fusione di Comuni, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali

degli Enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale, con proprio atto:

a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;

b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;

c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e dei nuovi Comuni.

(41) Articolo aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 29 luglio 2016, n. 15.*

TITOLO IV

Strumenti di incentivazione finanziaria per la costituzione di unioni e per la fusione di comuni

Art. 15

Contributi per programmi di riorganizzazione sovracomunale.

[1. La Regione, al fine di favorire i processi di Unione e fusione di comuni, eroga ai Comuni che abbiano specificamente deliberato in merito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni in vista dell'Unione o della fusione dei Comuni medesimi] ⁽⁴²⁾.

(42) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.* Vedi, anche, l'art. 28 della stessa legge.

Art. 16

Unioni di Comuni e contributi per la loro costituzione.

[1. L'Unione di Comuni è un Ente pubblico locale, dotato di personalità giuridica, costituito fra due o più Comuni contermini appartenenti alla stessa provincia in previsione della loro fusione ai sensi dell'*art. 26 della legge n. 142 del 1990.*

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e nelle forme specificate nel programma di riordino territoriale, assegna ad ogni Unione che si costituisca e ne faccia richiesta un contributo straordinario iniziale, nonché per i dieci anni successivi contributi annuali.

3. ... ⁽⁴³⁾.

4. In attesa dell'adozione del primo programma di riordino territoriale, la Giunta può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo e nell'art. 6, comma 4, alle Unioni che si costituiscano nel frattempo ⁽⁴⁴⁾.

5. Nelle ipotesi in cui l'Unione riguardi tutti o parte dei Comuni già costituiti in Comunità Montane, si applica la disciplina dettata dalla legge regionale sull'ordinamento delle Comunità montane ⁽⁴⁵⁾. Ove l'Unione riguardi tutti i Comuni già costituiti in Comunità montane, la Comunità è contestualmente trasformata in Unione di Comuni.

6. L'Unione è incompatibile con il mantenimento in essere di consorzi costituiti tra gli stessi Enti locali che la compongono. L'Unione subentra ai Comuni che la compongono nei consorzi cui partecipano altri enti.

7. I benefici economici previsti dalle vigenti leggi regionali a favore dei consorzi tra Enti locali sono estesi alle Unioni di Comuni. Ai fini del riparto di tali benefici, l'Unione costituisce titolo di priorità.

8. Il controllo sulle Unioni è esercitato ai sensi dell'*art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142*, ed è disciplinato dalla *L.R. 7 febbraio 1992, n. 7*, e successive modifiche] ⁽⁴⁶⁾.

(43) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 6, L.R. 19 luglio 1997, n. 22*.

(44) Vedi, anche, l'*art. 26, comma 1, L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

(45) Periodo così modificato dall'*art. 7, comma 7 L.R. 19 luglio 1997, n. 22*.

(46) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

Art. 17

Contributi per la fusione di Comuni.

[1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con Comuni di popolazione superiore, la Regione eroga un contributo straordinario iniziale e, per i dieci anni successivi alla fusione, contributi annuali stabiliti in base ai criteri indicati nel programma di riordino territoriale.

2. La legge regionale che istituisce un Comune risultante dalla fusione di uno o più Comuni può disporre che una percentuale dei contributi annuali venga trasferita con vincolo di destinazione a spese riguardanti esclusivamente il territorio e l'esercizio di funzioni e servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi.

3. La fusione costituisce titolo di priorità ai fini del riparto dei finanziamenti regionali destinati alle funzioni istituzionali dei Comuni.

4. Non hanno titolo ad accedere ai contributi decennali per la fusione i Comuni che abbiano già beneficiato di quelli previsti per l'Unione, salvi restando gli opportuni adeguamenti affinché sia loro in ogni caso assicurata una contribuzione di durata complessivamente decennale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i contributi straordinari statali di cui all'*art. 11 della legge n. 142 del 1990*.

6. Nelle ipotesi in cui la fusione riguardi tutti i Comuni già aggregati in Comunità montane, la legge regionale cura che al Comune risultante dalla fusione siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità medesima] ⁽⁴⁷⁾.

(47) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11*.

Art. 18

Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie.

[1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o aggregazione di due o più Comuni prevede che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare può prevedere, nei territori delle comunità di origine, l'istituzione dei municipi di cui all'*art. 12 della legge n. 142 del 1990*, ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori

funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal Consiglio regionale.

2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue l'istituzione di municipi, e devono precisarne la delimitazione territoriale.

3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai municipi] ⁽⁴⁸⁾.

(48) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 1, lett. c), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.*

Art. 18-bis

Incentivazione delle fusioni di Comuni ⁽⁴⁹⁾.

1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.

2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.

3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.

4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.

5. *L'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10* (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.

(49) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13* e si applica dal 1° gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, della medesima legge).

TITOLO V

Norme finanziarie e interpretative

Art. 19

Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della

legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'*art. 11, comma primo della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*.

2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a Lire 1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.

3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20

Norme interpretative.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:

a) per numero di abitanti di un comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;

b) per numero di elettori di un comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.

2. [Ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo] ⁽⁵⁰⁾.

(50) Comma abrogato dall'*art. 14, comma 1, lettera a), L.R. 29 luglio 2016, n. 15*.

Art. 21

Abrogazioni.

1. Il comma 5 dell'*art. 8*, la lett. d) del comma 2 dell'*art. 30*, e l'intero *art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1* sono abrogati.